

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

ai sensi della Legge 3/2012

PREMESSA

Il sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] (Cod. Fisc.: [REDACTED]), infermiere professionale, e la sig.ra S. [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (Cod. Fisc.: [REDACTED]), pensionata, sono sposati in regime di comunione dei beni dal 02/09/1982 e risiedono in [REDACTED] (AN) Via [REDACTED] n. [REDACTED]

I coniugi dichiarano che dal matrimonio sono nati 4 figli:

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e residente con i genitori in [REDACTED] (AN) Via [REDACTED] n. [REDACTED], attualmente svolge lavori saltuari;

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e dal 2005 risiede in Milano ove svolge lavoro a tempo determinato nel settore della ristorazione;

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED] (AN) Via [REDACTED] n. [REDACTED], dal 2015 lavora con contratto a tempo determinato come commessa in negozio di abbigliamento in Ancona;

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente con i genitori in [REDACTED] (AN) Via [REDACTED] n. [REDACTED], è iscritta alla facoltà di Educatore professionale presso l'università di Ancona e svolge contemporaneamente lavori saltuari.

Quindi, attualmente lo stato di famiglia del sig. [REDACTED], come da certificato di stato di famiglia, è composto dalla moglie S. [REDACTED] e dai figli R. [REDACTED] e S. [REDACTED] avendo gli altri due figli S. [REDACTED] e W. [REDACTED] lasciato il nucleo familiare d'origine.

A seguito di utilizzo della graduatoria della selezione pubblica ex Legge 135/1990, nel giugno 1994 il sig. [REDACTED] veniva nominato operatore professionale collaboratore (infermiere professionale) di ruolo.

In virtù dell'assunzione presso il reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Umberto I di Ancona con la qualifica di infermiere professionale il sig. [REDACTED] unitamente alla sua famiglia, si trasferiva da [REDACTED] a [REDACTED]

Detto trasferimento ha determinato, oltre alle spese di trasloco, anche un aumento del costo della vita rispetto a quello sostenuto in [REDACTED].



Inoltre, col passar del tempo, le spese per il mantenimento della famiglia numerosa e per gli studi dei figli (la figlia S. [redacted] è l'unica che ha intrapreso il percorso universitario, mentre gli altri figli si sono tutti diplomati) sono diventate sempre più onerose e l'esigenza di incrementare le risorse economiche per far fronte alle esigenze di vita primaria è stata affrontata con la richiesta di finanziamento da parte dei coniugi C. [redacted]

Ad aggravare la situazione economica della famiglia C. [redacted] sono stati poi i problemi di salute di entrambi i coniugi.

OMISSIS

Per quanto attiene la situazione economica familiare si rileva che il sig. C. [redacted] prima dei problemi di salute e degli indebitamenti percepiva circa € 2.000,00 al mese, mentre oggi, a seguito della riduzione degli introiti derivanti dalla malattia e al netto della cessione del V (€ 328,00) e del pignoramento (€ 327,43), lo stipendio non arriva ad € 1.000,00.

La sig.ra S. [redacted] prima dei problemi di salute e degli indebitamenti percepiva circa € 700,00 al mese, mentre oggi, al netto della cessione del V (€ 130,00) e del pignoramento (€ 3,69), la pensione ammonta a circa € 550,00 al mese.

Per quanto attiene gli altri membri del nucleo familiare viene riferito che entrambi i figli residenti (F. [redacted] e S. [redacted]) svolgono lavori saltuari appena sufficienti per far fronte alle rispettive esigenze personali, e non sono in grado di contribuire attivamente alle spese necessarie per il sostentamento della famiglia.



Si evidenzia che i problemi economici della famiglia C. [redacted] iniziarono quando a fronte dell'incremento delle spese per il mantenimento e per gli studi dei figli il sig. C. [redacted] non ha potuto più godere dell'indennità per turno notturno, per reparto malattie infettive, festivi e corsi di aggiornamento, subendo una riduzione in busta paga mensile di circa € 400,00 mensili, e dunque, per far fronte alle esigenze di vita quotidiana il sig. C. [redacted] ha iniziato a concludere dei contratti di cessione del quinto e dei finanziamenti.

Quindi, la situazione di sovraindebitamento dei coniugi è sopraggiunta per cause non dovute ad imprudenza o per compiere investimenti irresponsabili, quanto piuttosto per far fronte esclusivamente all'aumento delle spese necessarie alle esigenze di vita quotidiana dovuto a cause indipendenti dalla volontà dei debitori.

Il Sig. C. [redacted] e la sig.ra S. [redacted] hanno assunto i propri debiti con la ragionevole prospettiva di poterli adempiere senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, infatti, le cure mediche di entrambi i coniugi e il venir meno della indennità di turno notturno dimostrano:

- Imprevedibilità degli eventi che hanno costretto gli istanti alla richiesta di finanziamenti per far fronte alle spese sanitarie;
- La diligenza nell'assumere le obbligazioni poiché le problematiche economiche sono sopraggiunte solo in seguito alla riduzione dei compensi in busta paga del Sig. C. [redacted].

Il sovraindebitamento non è stato, pertanto, causa di una condotta colposa dei ricorrenti i quali hanno confidato sull'entità fissa disponibile di reddito e della pensione ritenendo di poter onorare ogni debito alla scadenza ma una serie di eventi imprevedibili quali le difficoltà di salute di entrambi i coniugi, il lavoro precario dei figli, il canone mensile di fitto e le spese di trasferimento.

In sostanza, le condizioni di salute e le problematiche familiari si sono evolute nel corso del tempo, infatti, inizialmente gli odierni istanti si sono indebitati nella piena consapevolezza di poter adempiere gli obblighi assunti, poi a causa degli eventi sopra elencati si è generato un effetto a catena in base al quale per effettuare tutti i pagamenti dovuti e/o necessari i coniugi C. [redacted] si vedevano costretti a trascurare l'adempimento di qualche rata e/o indebitarsi ulteriormente per onorare gli impegni precedentemente contratti.

Quanto ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7 L. 3/2012 si può affermare che i ricorrenti:



- Si trovano in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- Non sono soggetti a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in quanto i soggetti non svolgono attività d'impresa;
- Non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;
- Non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione e risoluzione dell'accordo, revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore;
- Hanno fornito documentazione idonea a ricostruire la loro situazione economica e patrimoniale.

I coniugi C. [REDACTED], con il presente atto intendono far ricorso alla procedura di sovraindebitamento proponendo un piano del consumatore.

#### Situazione passiva

Massa debitoria del sig. C. [REDACTED]:

1) Il sig. C. [REDACTED], con garanzia prestata dalla moglie S. [REDACTED], ha contratto con la società Agos S.p.A. (oggi IFIS NPL S.p.A.) un prestito personale flessibile per l'importo di € 20.000,00 (contratto n. 14306066 del 18/04/2008 per 20.000,00 + assicurazione vita infortuni 857,13 + servizio assicurativo aggiuntivo 408,00 per totale 21.265,13 -capitale finanziato- + costo finanziamento 6.260,47 per totale da rimborsare € 27.525,60 da pagare in 72 rate da € 382,30 (383,60) dal 20/05/2008 al 20/04/2014, tan 8,91% taeg 9,28%).

Detto finanziamento è stato contratto per far fronte al cambio di residenza (da Via [REDACTED] a via [REDACTED] sempre in [REDACTED]) resosi necessario per ospitare la mamma del sig. C. [REDACTED] (paralizzata in sedia a rotelle), e per l'acquisto di mobili.

Dopo circa un anno il predetto finanziamento è stato rinegoziato al fine di ottenere delle entrate per pagare gli arretrati accumulati, l'affitto e per l'acquisto di mobili (contratto n. 15526970 del 28/01/2009, capitale finanziato totale 32.878,08, commissioni d'istruttoria 200,00 + assicurazione vita infortuni 2.251,08 + servizio assicurativo aggiuntivo 427,00, tan 7,91% taeg 8,35 % totale da rimborsare 47.664,00 x 120 rate da 397,20 ciascuna (398,50) dal 27/02/2009 al 27/01/2019).



Contestualmente al predetto rinnovo la società Agos Ducato S.p.A. concedeva con contratto n. 011158899 anche un fido di € 6.000,00 utilizzabile con carta di credito n. 430152870639901.

Successivamente, come risulta anche dal ricorso per ingiunzione emesso nei confronti dei debitori, la società Agos ducato S.p.A. cedeva detti crediti (l'uno derivante dal prestito personale e l'altro dalla carta di credito) per i sovradescritti finanziamenti a Rubidio spv, che a sua volta, in data 30/11/2015 li cedeva a Banca Ifis S.p.A. (ora Banca Ifis NPL S.p.A.) per complessivi € 67.571,62 (derivante dal prestito personale Agos ducato spa n. 19362 per € 59.766,47 -di cui 31.010,30 in linea capitale + interessi e spese-; e dalla carta di credito erogata da Agos ducato spa n. 19361 per € 7.805,15 -di cui 7.294,36 in linea capitale + interessi e spese-).

Finché nel 2016 è stato emesso Decreto ingiuntivo per € 67.571,62, poi nel 2018 è stato notificato atto di precetto per € 85.140,75 ed infine nel 2019 è stato notificato atto di pignoramento presso terzi, ovvero presso l'A.O.U. Ospedali Riuniti Ancona.

Si rileva che dall'archivio della centrale rischi della Banca d'Italia risulta l'esistenza del finanziamento erogato da IFIS NPL S.p.A. per un credito di € 41.270,00 (aggiornamento a marzo 2019).

2) nell'anno 2009 il sig. C. [REDACTED] chiedeva e riceveva da Carrefour Banca la carta di credito n. 6279830010120740 per un fido di € 3.500,00 e, successivamente alla cessione del credito da parte di Carrefour Banca a Europa Factor S.p.A., in data 29/05/2013 il debito del sig. C. [REDACTED] ammontava ad € 3.866,25.

3) Nell'anno 2010 il sig. C. [REDACTED] chiedeva e riceveva la carta di credito American Express n. 374672546102009 per un importo originario di € 1.467,26 e al 11/11/2010, come risulta dalla comunicazione di Credires, il residuo dovuto ammontava ad € 1.572,17.

4) Nell'anno 2011 il sig. C. [REDACTED] cedeva il V dello stipendio alla IBL Banca Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. con contratto n. 317470, decorrente dal 01/11/2011 per un capitale lordo mutuato di € 39.480,00 (cioè 27.250,00 di capitale netto + spese ed interessi, da pagare con 120 rate mensili dell'importo di € 329,00, tan 4,5% taeg 8,18 %, tae 8,11%).

Tale cessione è stata estinta in via anticipata e rinnovata, in quanto era necessario far fronte ad un nuovo cambio di residenza -visto che la famiglia poteva ora trasferirsi in una casa più piccola e meno dispendiosa- e per pagare gli affitti arretrati, con finanziamento n. 737871 con effetto dal 01/11/2015. Detto rinnovo



prevedeva un capitale lordo mutuato di € 39.360,00 (cioè 28.021,77 di capitale netto + spese ed interessi, da pagare con 120 rate da 328,00 ciascuna, tan 5,85%, tag 6,01 %, taeg 7.43%, tag 7.36%, tasso di mora 9,37%).

Al 28/02/2019 il debito residuo nei confronti della IBL Banca era pari ad € 22.207,48.

5) Infine, nell'anno 2018 Intesa San Paolo spa concedeva al sig. C. [REDACTED] e alla sig.ra S. [REDACTED] il prestito a rimborso rateale n. 3942547 per l'importo complessivo di € 2.297,37 (di cui € 1.968,79 quale importo del credito oltre spese, tan 6,25%, taeg 7,53%, da pagare con 36 rate da € 63,53 dal 09/05/2018 al 01/06/2021) e al 01/08/2019 il debito residuo ammonta ad € 1.317,36.

Massa debitoria della sig.ra S. [REDACTED]:

6) La sig.ra S. [REDACTED] ha prestato garanzia per il finanziamento richiesto dal marito C. [REDACTED] e contratto con la società Agos S.p.A. (oggi IFIS NPL S.p.A.) descritto al punto 1) e la società IFIS NPL S.p.A., oltre che pignorare lo stipendio del sig. C. [REDACTED] ha altresì pignorato presso l'INPS la pensione della sig.ra S. [REDACTED] per la sorte precettata di € 86.355,99.

7) Nell'anno 2009 la sig.ra S. [REDACTED] ha ottenuto, tramite Bancoposta, un finanziamento erogato da Compass S.p.A. (contratto n. 7696321 del 28/08/2009 per totali € 3.827,52, di cui € 3.000,00 per capitale + spese, da corrispondere con 48 rate di 79,74 ciascuna a decorrere dal 30/09/2009 fino al 30/08/2013).

Tale credito è stato ceduto in data 23/03/2011 da Compass a Cofactor S.p.A. e al 20/06/2012 ammontava ad € 3.682,00.

Qualche mese dopo, la sig.ra S. [REDACTED] otteneva, sempre tramite Bancoposta, un altro finanziamento erogato da Compass S.p.A. (contratto n. 7839253 del 28/10/2009 per totali € 4.049,40, di cui € 3.000,00 per capitale + spese, da corrispondere con 60 rate di 67,49 ciascuna a decorrere dal 30/11/2009 fino al 30/10/2014).

Tale credito è stato ceduto in data 18/10/2011 da Compass a Cofactor S.p.A. e al 20/06/2012 ammontava ad € 3.235,69.

Entrambe le posizioni sono state nuovamente cedute a MBCredit Solution S.p.A. che al 06/03/2019 dichiarava di vantare un credito di € 4.083,00.

8) Nell'anno 2014 la sig.ra S. [REDACTED] con il contratto n. 128439 stipulato con la BNL finance S.p.A., cedeva il V della pensione per l'importo complessivo lordo di € 15.600,00 da pagare con con 120 rate



mensili (dal 28/02/2014 al 31/01/2024) di € 130,00 ciascuna (importo erogato 10.390,67 + spese e interessi, tan 7.02%, taeg 9,07%). Al 31/03/2019 il debito residuo ammontava ad € 6.317,44.

9) Infine, nell'anno 2018 Intesa San Paolo spa concedeva alla sig.ra S [REDACTED] ed al marito C [REDACTED] il prestito a rimborso rateale n. 3942547 per l'importo complessivo di € 2.297,37 (v. finanziamento descritto al punto n. 5)).

#### Situazione attiva

Entrambi i coniugi non risultano intestatari di beni immobile o beni mobile registrati pertanto possono disporre unicamente del proprio reddito derivante dallo stipendio da lavoro dipendente per il sig. C [REDACTED] (che oggi ammonta a circa € 1.000,00 mensili, al netto della cessione del V e del pignoramento) e dalla pensione per la sig.ra S [REDACTED] di circa € 550,00 al mese.

I coniugi C [REDACTED] dichiarano che i figli non producono redditi che possano essere messi a disposizione della presente procedura.

Pertanto, si da atto che attualmente la famiglia C [REDACTED] può contare per il proprio sostentamento solo sullo stipendio del C [REDACTED] e sulla pensione della sig.ra S [REDACTED] ammontanti complessivamente in € 1.500,00 mensili.

#### Spese correnti per il mantenimento della famiglia

La spesa mensile complessiva necessaria al sostentamento del nucleo familiare è pari a circa € 1.550,00 così ripartita:

	uscite	n. mesi	uscite annuali
affitto	425,00	12	5.100
condominio	80,00	12	960
enel	45,00	12	540
gas	90,00	12	1.080
acqua	45,00	12	540
telefono	40,00	12	480
cellulare	30,00	12	360
abbonamento bus extraurbano	53,00	12	636
spese x medicine	60,00	12	720
spese alimentari	420,00	12	5.040
varie ed imprevisti	220,00	12	2.640
rifiuti	20,00	12	240
albo infermieri	50,00	1	50
calza elastica	150,00	1	150
			<hr/>
TOT uscite annuali			18.536,00
TOT uscite mensili			1.544,67



A cui attualmente devono aggiungere le seguenti uscite per ulteriori complessivi € 852,22:

C██████ → cessione del V di € 328,00 e pignoramento presso terzi di € 327,00

S██████ → cessione del V di € 130,00, pignoramento presso terzi di € 3,69 e rata per il prestito ex Compass di € 63,53

### **Proposta di piano del consumatore**

Da quanto sinora esposto si evince quanto segue:

#### Situazione debitoria

Debiti *prededucibili* ammontano ad € 4.500, di cui:

- Compensi per OCC assistiti da privilegio per € 3226
- Compensi per avvocati assistiti da privilegio per € 1274

Debiti *chirografari* relativi al solo sig. C██████ ammontano ad € 30.366,42, di cui:

- America Express Services Europe Limited per € 1.572,17
- Europa Factor S.p.A. (ex Carrefour Banca) per € 3.866,25
- IBL Banca per € 24.928,00

Debiti *chirografari* relativi al sig. C██████ e alla sig.ra S██████ ammontano ad € 96.707,59, di cui:

- IFIS NPL S.p.A. per € 95.333,85
- Intesa San Paolo per € 1.373,74

Debiti *chirografari* relativi alla sola sig.ra S██████ ammontano ad € 10.628,20, di cui:

- BNL Finance S.p.A. per € 6.317,44
- MBCredit Solution S.p.A. per € 4.310,76

#### Situazione creditoria

- C██████: credito da lavoro dipendente: 22.000,00 annui (importo individuato tenendo conto che il reddito netto dell'anno 2018 era pari ad € 22.061,38 e non decurtando la cessione del V dello stipendio ed il pignoramento attualmente in essere)
- S██████: credito da pensione: 9.029,00 (importo individuato tenendo conto che il reddito netto dell'anno 2018 era pari ad € 9.029,00 e non decurtando la cessione del V dello stipendio ed il pignoramento attualmente in essere)





Tutto quanto sin qui premesso e riassunto si propone un piano del consumatore della durata di 72 mesi che preveda:

- Il pagamento integrale dei debiti in prededuzione per spese legali e procedura;
- Pagamento parziale nella misura del 20,26 % dei debiti chirografari da poter adempiere dalla entrata economica come lavoratore dipendente del sig. C. [REDACTED] e dalla pensione della Sig.ra S. [REDACTED] per un totale di 27.900,00 da ripartire in 62 rate mensili di 450,00 euro pagabili in un arco temporale di 5 anni e 2 mesi.

In particolare, il piano comporterà il pagamento delle spese in prededuzione e poi il pagamento nella misura del 20,26 % di tutti i creditori chirografari.

La decorrenza del pagamento delle 62 rate mensili avverrà al n. 11° mese dall'omologazione del piano stante il previo pagamento in prededuzione dell'onorario dell'OCC e del legale degli istanti per la somma di euro 4.500 da ripartire in n. 10 rate di cui 322,60 per il pagamento dell'OCC e 127,40 del

Il piano così proposto è sostenibile, fattibile e completo anche avendo riguardo all'alternativa liquidatoria che non è perseguibile in quanto i coniugi non sono titolari di case e/o automobili né di altri beni immobili, mobili registrati o crediti, pertanto, la proposta di piano assicurerebbe una percentuale di soddisfazione massima per tutti i creditori chirografari, seppur falciati del 79,74% riducendo il rischio del mancato totale pagamento.

La presente proposta è sicuramente fattibile se venisse sospeso il prelievo delle trattenute in busta paga e/o pensione per ricomprendere le cifre attualmente prelevate in modo automatico nel patrimonio del debitore. Pur non essendoci un orientamento univoco prevale la decisione che sospende le trattenute in busta paga in modo tale da consentire, attraverso una totale ristrutturazione dei debiti, una soddisfazione, se pur parziale, a tutti i creditori.

A tal proposito si riporta la pronuncia di omologa dd. 27.12.2013 del Tribunale di Pistoia che prevedeva il pagamento della minor somma di 27.000,00 euro su un totale di 53.494,43 da attribuirsi proporzionalmente a tutti i creditori, tra i quali erano ricompresi finanziamenti con cessioni del quinto. Invero, la mancata interruzione della cessione volontaria del quinto, costituisce una violazione della par condicio creditorum poiché, in tal modo verrebbe soddisfatto integralmente un singolo creditore e



ridotto proporzionalmente il patrimonio del debitore per il soddisfacimento parziale dei restanti creditori, con conseguente svilimento della ratio legis (Conf. Trib. Pescara 16.02.2017).

Anche il Tribunale di Siracusa con decreto del 17.06.2016 ha omologato un piano del consumatore nel quale veniva proposta la revoca delle due cessioni del quinto insistenti sulla busta paga del ricorrente debitore al fine di ottenere la disponibilità di denaro per la fattibilità del piano e la ristrutturazione del debito. Nonostante l'opposizione del creditore il giudice ha stabilito che *"la situazione del creditore cessionario non è equiparabile a quella del creditore privilegiato o munito di pegno"*, pertanto, non sussiste alcun impedimento alla riduzione proporzionale del credito vantato dal creditore chirografario cessionario.

Dello stesso orientamento sono le decisioni del Tribunale di Torino 08.06.20016 e del Tribunale di Grosseto 09.05.2017 le quali hanno ribadito che nel contratto di cessione del quinto, la titolarità del credito è in capo al debitore che quindi ne può disporre a suo piacimento all'interno della procedura del sovra indebitamento.

Infine, si riporta la recente sentenza del Tribunale di Ancona, sez II, sentenza dell'11.03.2018 che statuisce la non opponibilità della cessione del quinto e della delegazione di pagamento in ragione della falcidiabilità di crediti privilegiati e muniti di pegno secondo la regola in cui all'art. 7 l. 3/2012 che comporterebbe, a fortiori, la falcidiabilità di crediti chirografari tra cui quelli da estinguersi mediante cessione del quinto (Trib Palermo 30.06.2011; Trib. Di Grosseto 09.05.2017);

Discorso simile vale anche per i crediti riscossi attraverso il pignoramento presso terzi.

È noto che la L. 3/2012 prevede il divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive e, qualora, il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme anteriormente all'apertura della procedura di sovra indebitamento si applica l'art. 44 l.f. il quale stabilisce *"Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori"*.

La Corte di Cassazione, in caso di fallimento, ha precisato che il pagamento eseguito a favore del creditore precedente, dopo l'ordinanza di assegnazione, deve ritenersi inefficace ai sensi dell'art. 44 l.f., non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione (Cass. 22.01.2016 n. 1227).



Sulla base di quanto sostenuto dalla Suprema Corte, la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto (partendo dall'assunto che le procedure di sovraindebitamento rientrerebbero tra le procedure concorsuali per le caratteristiche di universalità e di segregazione del patrimonio) che anche in tal ambito debba trovare applicazione il principio di cui all'art. 44 l.f.

Conseguentemente, deve ritenersi che il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data di apertura della procedura di sovraindebitamento, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino alla soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri creditori (Tribunale di Napoli 11.01.2018, (ud. 09.01.2018, dep.11.01.2018); Tribunale di Grosseto 09.05.2017; Tribunale di Livorno 15.02.2017; Tribunale di Livorno 21.09.2016, Tribunale di Torino 08.06.2016; Tribunale di Monza, sez III 17.12.2015 n. 30999).

Al fine di rappresentare con maggiore chiarezza quanto sopra esposto si rimanda alla consultazione della tabella sottostante.

Debiti chirografari	Valore del debito	rimborsi 20,26%	Falcidia 79,74%	n rate	importo rata	durata
American Express Services Europe limited	1.572,00	318,49	1.253,51	62	5,14	62 mesi
Europa Factor S.p.A (ex Carrefour Banca)	3.866,00	783,25	3.082,75	62	12,63	62 mesi
IBL Banca	24.928,00	5.050,41	19.877,59	62	81,46	62 mesi
Ifis NPL S.p.A.	95.334,00	19.314,67	76.019,33	62	311,54	62 mesi
Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.374,00	278,37	1.095,63	62	4,49	62 mesi
BNL Finance S.p.A.	6.317,00	1.279,82	5.037,18	62	20,65	62 mesi
MBCredit Solution S.p.A (ex Compass S.p.A. e Cofactor S.p.A)	4.311,00	873,41	3.437,59	62	14,09	62 mesi

<b>totale</b>	<b>137.702,00</b>	<b>27.898,43</b>	<b>109.803,57</b>	<b>n. 62 rate da 450,00</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------------------




conclusioni

alla luce di quanto sinora premesso, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED]

CHIEDONO

- l'omologazione del piano del consumatore nei superiori termini dichiarando esecutivo il piano e disporre:
- la sospensione/interruzione degli effetti della procedura esecutiva presso terzi n. azionata nei confronti del sig. [REDACTED] e della procedura esecutiva presso terzi n. 191/2019 - Tribunale di Ancona azionata nei confronti della sig.ra [REDACTED];
- la sospensione di tutti i contratti di finanziamento (in essere ritenuti faccidabili);
- la limitazione all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti crediti e finanziari.

Avv. Debora Castellani



Sig.ra [REDACTED]

Sig. [REDACTED]





**TRIBUNALE DI ANCONA**  
Sezione II civile

Il G.D.,

visto il ricorso depositato, ai sensi dell'art. 7, comma 1bis, l. 27.01.2012, n. 3, da C. [REDACTED] e S. [REDACTED], in data 02.08.2019 e successivamente integrato, su sollecitazione del g.d., in data 25 – 26.09.2019,

rilevato che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, avendo i ricorrenti la propria residenza in [REDACTED] (AN);

che i ricorrenti presentano i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 2, l. 3/2012, non esercitando, né avendo in passato esercitato attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla l. 3/2012. In vero il sig. C. [REDACTED] è dipendente, in qualità di infermiere professionale, presso PAOU di Ancona, mentre la sig.ra S. [REDACTED] è pensionata;

che essi versano in condizione di sovraindebitamento, come evidenzia la sproporzione fra l'esposizione debitoria complessivamente maturata a loro carico, pari ad € 147.202,21 e le disponibilità patrimoniali dei ricorrenti, compendiate nei soli redditi mensili di complessivi € 1.550,00;

che gli istanti non hanno fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure hanno subito, per cause ad essi imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

che, secondo quanto attestato dall'Avv. Manuela Cortucci, professionista nominata ai sensi dell'art. 15 dall'O.C.C. istituito presso la CCLAA di Ancona, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dei debitori;

che il C. [REDACTED] ha maturato i seguenti debiti:

- € 95.333,85 nei confronti di IFIS NPL S.P.A. (cessionaria dell'originario credito per finanziamenti nei confronti di Agos Ducato S.p.a.) assistito da fideiussione prestata dal coniuge S. [REDACTED];
- € 3.866,25 nei confronti di EUROPA FACTOR S.P.A. (cessionaria dell'originaria affidante Carrefour Banque SA);
- € 1.572,17 nei confronti di AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LIMITED;
- € 24.928,00 nei confronti di IBL BANCA S.P.A.;
- € 1.373,74 nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A., contratto in solido con il coniuge S. [REDACTED];



che S. [REDACTED] ha contratto i seguenti debiti:

- € 95.333,85 nei confronti di IFIS NPL S.P.A. (cessionaria dell'originario credito per finanziamenti nei confronti di Agos Ducato S.p.a.) a titolo di fideiussione in favore del coniuge C. [REDACTED], debitore principale;
- € 4.310,76 nei confronti di MB CREDIT SOLUTION S.P.A. (cessionaria dell'originario credito per finanziamenti erogati da Compass S.p.a.);
- € 6.317,44 nei confronti di BNL FINANCE S.P.A.;
- € 1.373,74 nei confronti di INTESA SAN PAOLO S.P.A., contratto in solido con il coniuge C. [REDACTED];

rilevato che i ricorrenti sono del tutto sprovvisti di beni sia immobili che mobili registrati, mentre i mobili consistono nei soli arredi dell'abitazione condotta in locazione e in quelli di uso strettamente personale, tutti non pignorabili;

che il C. [REDACTED] percepisce uno stipendio mensile medio di € 1.838,44, mentre la S. [REDACTED] beneficia di una pensione mensile di circa € 752,41;

che i ricorrenti non hanno compiuto atti dispositivi del proprio patrimonio;

che hanno documentato la propria situazione reddituale degli ultimi tre anni mediante produzione delle rispettive dichiarazioni dei redditi;

rilevato che l'O.C.C. ha verificato, da un lato, le cause dell'indebitamento dei ricorrenti e, dall'altro, la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni sopra indicate, consistenti in finanziamenti funzionali a soddisfare le quotidiane esigenze di vita ed i significativi problemi di salute che hanno attinto entrambi i coniugi;

considerato che C. [REDACTED] e S. [REDACTED] propongono il seguente piano di soddisfacimento dei creditori:

- pagamento integrale del compenso prededucibile del gestore della crisi, Avv. Manuela Cortucci, di € 3.266,00 mediante 10 rate mensili di € 322,60 ciascuna, che verranno corrisposte a far data dall'omologa dal C. [REDACTED];
- pagamento integrale del compenso prededucibile del legale dei ricorrenti nella presente procedura, Avv. Debora Castellani, di € 1.274,00, mediante 10 rate mensili di € 127,40 ciascuna, che verranno corrisposte a far data dall'omologa dal C. [REDACTED] per € 88,17 e dalla S. [REDACTED] per € 39,23;
- pagamento di tutti i creditori nella misura del 20,26% rispetto al totale del credito in 62 rate mensili a decorrere dall'undicesimo mese successivo all'omologa del piano;

che, nello specifico, il C. [REDACTED] provvederà a versare:

- complessivi € 19.314,67 a IFIS NPL S.p.a. in 62 rate mensili di € 311,54 ciascuna;
- complessivi € 783,25 a Europa Factor S.p.a. in 62 rate mensili di € 12,63 ciascuna;
- complessivi € 318,49 ad American Express Service Europe Limited in 62 rate mensili di € 5,14 ciascuna;
- complessivi € 5.050,41 a IBL Banca S.p.a. in 62 rate mensili di € 81,46 ciascuna;

che, invece, S. [REDACTED] corrisponderà:

- complessivi € 873,41 a MB Credit Solution S.p.a. in 62 rate mensili di € 14,09 ciascuna;
- complessivi € 1.279,82 a BNL Finance S.p.a. in 62 rate mensili di € 20,65 ciascuna;
- complessivi € 278,37 a Intesa San Paolo S.p.a. in 62 rate mensili di € 4,49 ciascuna;



ribadita, preliminarmente, l'ammissibilità di un piano unitario di ristrutturazione di debiti riconducibili ad un unico nucleo familiare atteso che se è vero che la l. 3/2012 non contempla la possibilità di formulazione di un piano unico da parte dei componenti di un medesimo nucleo familiare che abbiano contratto obbligazioni comuni, tale possibilità è contemplata dal Codice della crisi e dell'insolvenza a mente del quale "i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune" (art. 66, comma 1) a condizione che le masse attive e passive rimangano distinte (art. 66, comma 3);

che, quindi, "nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento" (art. 66, comma 4);

rilevato che questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi, in conformità alle indicazioni della Cassazione, a favore di un'interpretazione storico-evolutiva delle norme, privilegiando l'intenzione del legislatore per come esplicitata nell'enunciazione della nuova disciplina, atteso che "l'attività ermeneutica non può dispiegarsi ora per allora, ma all'attualità" (Cass. sez. I, 29.03.2019, n. 8980. Conf. Cass. sez. I, 10.05.2019, n. 12552. Per un'ulteriore anticipazione delle norme del CCI nell'interpretazione della disciplina vigente, cfr. altresì Cass. sez. I, 30.01.2019, n. 2657). Pertanto, anche nel trattare la fattispecie oggi in esame, deve preferirsi la lettura delle norme vigenti maggiormente coerente con l'evoluzione normativa (Trib. Ancona 13.08.2019 nell'ambito della proc. concordataria 10/2019 R.C.P.; Trib. Ancona 09.09.2019 nell'ambito della procedura di sovraindebitamento 2/2019 R.G.);

rilevato che l'Avv. Emanuela Cortucci ha attestato la veridicità dei dati come sopra riportati e ha ritenuto il piano proposto fattibile;

rilevato che non si pone un problema di violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, né di corretta formazione delle classi, a fronte di creditori solo chirografari ed oggetto di identico trattamento;

ritenuto, tuttavia, che il piano proposto, inquadrato nell'ambito degli artt. 12bis – 14bis l. 3/2012, debba essere riqualificato in termini di procedura di liquidazione del patrimonio, dal momento che i ricorrenti intendono mettere a disposizione dei creditori l'intero loro patrimonio costituito dai crediti per stipendio e pensione, al netto degli importi necessari al mantenimento della famiglia determinati in applicazione degli artt. 4ter, comma 6, l. 3/2012 e 545 c.p.c., da ripartire in proporzione della pretesa vantata da ciascuno e per un arco temporale superiore al limite quadriennale posto dall'art. 14quinquies, comma 4, l. 3/2012;

ritenuto, infatti, che non osti all'applicazione degli artt. 14ter ss. l. 3/2012 la circostanza che il patrimonio dei ricorrenti non sia costituito di beni, dovendosi interpretare il riferimento a tale termine contenuto nell'art. 14 ter, comma 1, ai sensi dell'art. 813 c.c. a mente del quale le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti. Non pare ammissibile, infatti, una lettura restrittiva della norma che finirebbe per sottrarre l'accesso a tale procedura a coloro che, pur sprovvisti di *res* corporali, possano mettere a disposizione dei creditori i diritti di credito a loro volta vantati nei confronti di terzi, secondo un criterio di proporzionalità e, pertanto, in attuazione del concorso tra i creditori;



ritenuti, parimenti, non ostativi all'ammissibilità della liquidazione i contratti di cessione del quinto della pensione stipulato dalla ██████████ con BNL Finance S.p.a., avendo questo ufficio già più volte rilevato che il contratto di cessione di crediti futuri produce alla stipula effetti solo obbligatori, dovendosi ritenere quelli traslativi subordinati al venire ad esistenza dei crediti ceduti. Diventa quindi inopponibile per l'effetto di spossessamento prodotto dal decreto di fissazione dell'udienza di omologa della procedura di sovraindebitamento, equiparato all'atto di pignoramento per espressa previsione dell'art. 10, comma 5, l. 3/2012, che impedisce al cessionario di far valere l'acquisto di crediti sorti successivamente, poiché l'effetto traslativo dovrebbe prodursi in relazione a un diritto di cui il cedente ha perso la disponibilità (Trib. Ancona 15.03.2018);

che ad analoga conclusione deve addivenirsi con riferimento ai provvedimenti di assegnazione dei crediti resi dal Tribunale in data 20.02.2019 nell'ambito del procedimento n. 191/2019 e in data 12.03 2019 nell'esecuzione n. 2002/2018, entrambi non opposti e, pertanto, definitivi. Vanno, infatti, condivise, al riguardo, le considerazioni della dottrina circa l'estensibilità alla procedura di liquidazione dell'orientamento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al fallimento. Nello specifico, per la Cassazione "in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta salvo esazione, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia" (Cass. sez. VI – I, 22.01.2016, n. 1227. Conf. Cass. sez. I, 31.03.2011, n. 7508);

ritenuto, infatti, che seppure la disciplina della liquidazione del sovraindebitato difetti di una norma analoga all'art. 44 l. fall., l'applicazione analogica di tale ultima disposizione discende dall'affinità tra sovraindebitamento liquidatorio e fallimento, atteso che entrambe aprono il concorso tra i creditori nel rispetto della par condicio, e dalla configurabilità delle norme dettate in relazione alla procedura fallimentare, "quale plesso normativo di riferimento per tutto il diritto oggettivamente concorsuale";

ritenuto, pertanto, che mentre i pagamenti già effettuati dal debitore al terzo, in conseguenza del provvedimento di assegnazione del giudice dell'esecuzione, restano intangibili, i pagamenti posteriori al decreto di apertura della liquidazione dovranno ritenersi inefficaci, in quanto, ove persistentemente consentiti, si risolverebbero in preferenziali e confliggenti con il principio della par condicio, ribadito nell'art. 14quinquies, lett. b), l. 3/2012;

che, in conclusione, il ricorso, pur riqualficato nei termini sopra esposti, deve essere accolto; visto l'art. 14quinquies l. 3/2012,

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di ██████████ e ██████████,

NOMINA





quale liquidatore l'Avv. Manuela Cortucci;

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che il liquidatore provveda alla comunicazione del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, nel termine di 15 giorni dall'accettazione dell'incarico;

DISPONE

la pubblicazione del ricorso e del presente decreto presso l'Albo del Tribunale, a cura della Cancelleria, e sul sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore, previo oscuramento dei dati sensibili ivi riportati.

Si comunichi ai ricorrenti e al Liquidatore, Avv. Manuela Cortucci.

Ancona, il 23.12.2019

Il G.D.  
Giovanna Bilò

